

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO INTERNO

Ratificato dalla Assemblea nazionale del 26 luglio 2024

TITOLO I

CARATTERISTICHE SOGGETTIVE DEI COMUNI CHE INTENDONO ADERIRE - QUALIFICAZIONE PER L'USO DELLA DENOMINAZIONE "BORGO AUTENTICO D'ITALIA"

Art. 1 - Caratteristiche dei Comuni che possono aderire

1. Ai sensi dell'art.6 dello Statuto possono aderire, a partire dal 1° gennaio 2025, all'Associazione Borghi Autentici d'Italia (d'ora in poi Associazione), i Comuni con un massimo di 5.000 abitanti, nonché i centri storici, le frazioni e/o agglomerati urbani situati in Comuni con un massimo di 10.000 abitanti che presentino le caratteristiche di cui al comma successivo.
2. In particolare le caratteristiche, sul piano amministrativo, fisico-urbanistico e sociale degli aderenti debbono osservare i seguenti criteri:
 - a) per il Comune: avere, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla domanda di adesione, un numero di abitanti non superiore a 5.000;
 - b) per il centro storico, la frazione o l'agglomerato urbano di un Comune avente fino a 10.000 abitanti:
 - avere, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla domanda di adesione, un numero di abitanti non superiore a 5.000, un'evidente indipendenza e autonomia territoriale dal Comune capoluogo e possedere una denominazione storico-amministrativa nonché una specifica delimitazione e classificazione urbanistica;
 - avere, nello stesso centro storico, la presenza di una Comunità organizzata e definita anche attraverso la presenza e l'attività di organizzazioni e associazioni, formate da cittadini residenti, che sviluppino attività di coesione identitaria e di valorizzazione sociale, culturale ed economica nel contesto territoriale oggetto della domanda.

3. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono descritte e giustificate da apposito dossier di presentazione, accompagnato anche con documenti illustrativi, che forma parte integrante della domanda di adesione dell'Amministrazione comunale.
4. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, possono, altresì, aderire le Comunità Montane, le Unioni di Comuni, i Consorzi, le Associazioni di Comuni, i Parchi - Enti aree protette di carattere regionale o nazionale i cui Comuni ricadano nei casi previsti nei precedenti commi.

Art. 2 - Modalità che regolano l'adesione dei Comuni

1. La domanda di adesione all'Associazione espressa con apposita manifestazione d'interesse, nei casi di cui al precedente articolo, è sempre preliminare all'atto deliberativo di adesione formale assunto dagli organismi statutari preposti dell'Ente che potrà essere adottato conseguentemente ad un percorso di perfezionamento della candidatura e ad una specifica accettazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.
2. Durante il percorso di perfezionamento della candidatura, il borgo acquisisce lo stato di ospite e l'accettazione o il diniego da parte dell'Ufficio di Presidenza avviene, nel caso di domanda entro i primi 6 mesi dell'anno, entro dicembre dello stesso anno o, nel caso di domanda entro i secondi 6 mesi dell'anno, entro giugno dell'anno successivo.
3. Il percorso di perfezionamento della candidatura è finalizzato a favorire la consapevolezza dell'adesione alla rete e la condivisione della partecipazione all'intera Comunità e avviene attraverso:
 - a) la redazione, in collaborazione con la Segreteria nazionale, di un dossier di presentazione che evidenzia i requisiti del borgo, le motivazioni dell'adesione e gli ambiti di impegno prioritari dell'Amministrazione in riferimento al Manifesto;
 - b) l'organizzazione di un'assemblea cittadina di promozione dell'Associazione e di condivisione della candidatura con la Comunità locale;
 - c) la partecipazione a titolo oneroso alla Giornata nazionale di ottobre, nel caso la manifestazione d'interesse sia compatibile con la data dell'iniziativa o, in alternativa, la partecipazione ad un'iniziativa di rete dell'Associazione, da concordare con la Segreteria.

4. A seguito del percorso di perfezionamento della candidatura, l'Ufficio di Presidenza accerta le condizioni e le caratteristiche dei Comuni, dei centri storici, delle frazioni e degli agglomerati urbani di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo, valuta insieme alla Delegazione regionale (nel caso ricorra) il dossier di presentazione e delibera in merito alla accettazione della domanda di adesione.
5. Con la delibera di adesione formale all'Associazione, l'Ente recepisce il Manifesto, il presente Regolamento e il Codice Etico e di Responsabilità Sociale e passa allo stato di associato.
6. Nei casi di adesione di entità urbane di cui alla lettera b) del comma 2 del precedente articolo, le stesse sono registrate nel "Libro degli Associati" e come tali rappresentate negli strumenti di comunicazione di BAI; mentre il Comune risulterà, negli atti amministrativi, solo come Ente contribuente.

Art. 3 - Principi che qualificano la denominazione "Borgo Autentico d'Italia"

1. Ogni Comune o Ente pubblico territoriale (Unione di Comuni, Consorzio o Associazione di Comuni) che aderisce all'Associazione, contestualmente all'atto di adesione recepisce, condividendoli, i contenuti e le prospettive strategiche del Manifesto. Tale recepimento conferisce un portato valoriale, poiché gli Enti condividono una visione strategica basata sull'obiettivo generale di impegnarsi per promuovere e realizzare iniziative ed interventi capaci di generare qualità nel contesto, territoriale, culturale e ambientale locale e, nel contempo, migliorare la vita delle loro Comunità.
2. È interesse dell'Associazione che la denominazione "Borgo Autentico d'Italia" abbia una riconoscibilità e distintività pubblica, affinché i territori, le Comunità e i loro Enti di governo, partecipanti alla rete nazionale, siano percepiti e considerati realtà che esprimono un desiderio di cambiamento e una prospettiva strategica di miglioramento, e quindi capaci di promuovere lo sviluppo locale e generare migliore qualità di vita per i propri cittadini.
3. La denominazione "Borgo Autentico d'Italia", infine, deve costituire l'occasione, per gli Enti associati, di incrementare la propria "reputazione" sociale e pubblica, interna ed esterna al proprio contesto territoriale, allo scopo di affermare la volontà e l'impegno politico - amministrativo volto a perseguire un modello di governance moderna ed innovativa che metta al centro del suo agire il benessere della Comunità dei residenti.

Art. 4 – Modalità per il mantenimento della denominazione "Borgo Autentico d'Italia"

1. I Comuni, le Unioni di Comuni, i Consorzi, le Associazioni di Comuni o Parchi - Enti aree protette di carattere regionale o nazionale associati all'Associazione al 1° gennaio 2025, ovvero gli stessi Enti pubblici che aderiranno all'Associazione successivamente al 1° gennaio 2025, sono tenuti ad osservare specifiche modalità, per il mantenimento della denominazione "Borgo Autentico d'Italia".

- a) dimostrazione dell'assunzione di impegni in grado di definire la coerenza di un contesto politico - amministrativo e strategico coerenti e pertinenti con il "Manifesto dei Borghi Autentici" identificati e condivisi con la Segreteria Nazionale. Si fa riferimento all'assunzione di impegno a conseguire i requisiti di base descritti nella tavola "A" allegata al regolamento vigente prima del 1° gennaio 2025 o agli impegni indicati nell'ambito del dossier di presentazione previsto dal Regolamento vigente successivamente al 1° gennaio 2025.
- b) dimostrazione dell'effettiva partecipazione alla vita associativa, attraverso l'assunzione dell'impegno ad organizzare iniziative ed eventi di promozione dell'Associazione a livello locale e a svolgere specifiche attività/progetti proposti dall'Associazione.

In particolare:

- individuazione di un referente dell'Amministrazione (oltre al Sindaco) che si impegni nel mantenere i rapporti con l'Associazione e partecipi ad incontri periodici di carattere regionale e/o nazionale per il coordinamento e la definizione di un'azione condivisa e comune;
- organizzazione, almeno una volta all'anno, di un'assemblea locale pubblica e aperta a singoli cittadini, operatori economici, organizzazioni e associazioni, con l'obiettivo di promuovere il Manifesto, gli obiettivi e le iniziative associative;
- attivazione onerosa una tantum del kit di comunicazione dell'Associazione, mantenimento e implementazione costante di una pagina web sul portale istituzionale dell'Amministrazione, coerente all'immagine coordinata e alle linee guida che verranno fornite per i contenuti, finalizzata a fornire informazioni e promuovere la rete nazionale;
- partecipazione onerosa una tantum ad un training week in uno dei borghi della rete (certificati dall'Associazione) durante il quale attivare rapporti di rete e apprendere sul campo il modello della Comunità Ospitale, progetto strategico dell'Associazione;

- partecipazione onerosa annuale alla Giornata Nazionale, aderendo al tema proposto dall'Associazione e scegliendo - tra le diverse iniziative proposte - almeno un'iniziativa di comunicazione e promozione dello stesso evento che abbia la finalità di aumentare il riconoscimento dell'Associazione tra la popolazione locale;
2. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, la Segreteria nazionale ha il compito di monitorare annualmente il possesso e il mantenimento ovvero lo stato di attuazione dell'impegno per il mantenimento dei requisiti e l'impegno all'effettiva partecipazione alla vita associativa così come regolato al comma 1, con verifica generale di lungo periodo, ovvero ogni tre anni. La Segreteria nazionale, nel merito, relazionerà all'assemblea annuale degli associati.
 3. Gli Enti associati che risultano inadempienti rispetto agli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, con atto dell'Ufficio di Presidenza, saranno sottoposti a procedura di "sospensione" e, in caso di reiterata inadempienza, saranno esclusi dal Libro degli Associati ai sensi della lettera c), comma 1 dell'art. 7 dello Statuto.

Titolo II

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI DA PARTE DEGLI ASSOCIATI

Art. 5 - Regolarizzazione della quota Associativa Annuale

1. Ai sensi del comma 6 art. 6 dello Statuto Sociale, ogni associato è tenuto al versamento della quota associativa annuale entro il 31 Marzo di ogni anno per il medesimo anno di riferimento.
2. La quota associativa annuale dovuta all'Associazione Borghi Autentici d'Italia costituisce, a norma di legge e di Statuto, per l'Ente, una spesa corrente, ripetitiva e annuale da prevedersi in bilancio con criterio pluriennale, per cui, di norma, tale spesa, non andrebbe inserita, ogni anno, nel bilancio preventivo da approvare.
3. Il socio inadempiente rispetto alla scadenza di cui al precedente comma 1, viene dall'Associazione sollecitato per iscritto o mediante PEC per due volte fino alla data del 30 Giugno. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio di Presidenza dell'Associazione procede alla "messa in mora" dell'associato inadempiente e, in caso di reiterato inadempimento, autorizza il servizio legale dell'Associazione a procedere con il recupero del credito, con contestuale esclusione dal libro degli associati dell'Associazione.

Art. 6 – Gestione finanziaria dei servizi associativi straordinari

1. L'Associazione partecipa alla concezione, progettazione e gestione tecnica-operativa di progetti di natura comunitaria, nazionale, regionale, provinciale o locale quando invitata dagli associati. L'Associazione, altresì, promuove lo sviluppo e l'attuazione di progetti della stessa natura a favore di associati con propria titolarità amministrativa e tecnica.
2. A fronte delle attività e degli interventi di cui al precedente comma, l'Associazione organizza ed attiva competenze, tecnologie e risorse organizzative, avendo come scopo l'obiettivo di supportare al meglio gli associati e di concorrere al raggiungimento efficace degli obiettivi prefissati. L'approccio perseguito dall'Associazione non è condizionato da criteri di profitto, bensì, dall'esigenza di assicurare la copertura integrale dei costi. In tale contesto, gli associati partecipanti ad ogni progetto o iniziativa, assicurano un contributo associativo straordinario da erogare, sulla base di specifici atti o convenzioni coerenti con le vigenti normative, all'Associazione stessa.
3. Tutte le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2, rientrano, in base alla nomenclatura di bilancio e alla contabilità associativa, nei capitoli dell'attivo e del passivo, denominati "Parco Progetti". I proventi derivanti dai contributi associativi straordinari sono documentati con note di debito regolari e rispettano le norme sulla tracciabilità bancaria. In questo senso non sono ammesse modalità di entrata finanziaria diverse dal bonifico bancario.
4. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi associativi straordinari riferiti a progetti o iniziative a favore dell'Associazione, sono proposti dalla Segreteria Nazionale all'Ufficio di Presidenza e sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo e condivisi dagli associati partecipanti e conseguentemente sanciti in atti regolari quali: convenzioni, delibere assunte dall'associato e altre forme di accordo trasparenti e consentite dalla legge.
5. Di norma il contributo associativo straordinario dovuto all'Associazione, viene liquidato dall'associato alla stessa sulla base di modalità e tempi fissati nella convenzione, delibera o atto analogo. La liquidazione può essere effettuata in unica soluzione oppure in più rate, in funzione degli accordi resi tra le parti.
6. L'Ente associato partecipante al progetto o all'iniziativa è tenuto a liquidare gli importi fissati nell'atto di cui ai precedenti commi 4 e 5, nei tempi stabiliti e comunque non oltre 60 giorni dalla data concordata, nel rispetto delle norme generali di pagamento dei fornitori, da parte della Pubblica Amministrazione, stabilite a livello europeo.

7. Qualora l'Ente associato ritenga di non procedere al versamento di parte o del totale del contributo associativo straordinario a favore dell'Associazione, in conseguenza dei fatti o motivazioni quali ad esempio non esaustivo: negligenza, incompletezza o irregolarità nell'esecuzione del servizio associativo, ha l'obbligo di proporre esposto motivato e circostanziato, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 e dell'art. 30 dello Statuto, al Comitato Etico Nazionale, il quale giudicherà nel merito sancendo le eventuali responsabilità della Associazione e quindi formulando un lodo finale per la risoluzione della controversia. Parimenti l'Associazione potrà fare nei confronti dell'Associato che si rendesse responsabile dei fatti di cui sopra.
8. L'Ufficio di Presidenza dell'Associazione, constatato che l'Ente associato, nonostante i solleciti eseguiti e in evidente condizione di reiterata inadempienza, incarica il servizio legale dell'Associazione a promuovere una procedura di recupero del credito e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, determina l'esclusione dell'Ente associato stesso dal Libro degli Associati.

Titolo III

NORME GENERALI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 7 - Disciplina dei rimborsi spesa

1. L'Associazione, nelle forme consentite dalla legge, riconosce ai componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Etico Nazionale, del Collegio dei Revisori o Revisore Unico, ai collaboratori della Segreteria Nazionale, ai componenti delle Delegazioni regionali, nonché agli esperti o altri soggetti fornitori di servizi, il rimborso spese per le missioni rientranti nell'ambito delle attività associative oppure per le attività tecniche, organizzative svolte a favore dell'Associazione.
2. Di norma le spese per trasferte e missioni di carattere associativo, ricomprendono: una quota di rimborso chilometrico per l'uso d'auto propria, titoli di viaggio per aerei, treni, traghetti, bus, parcheggio, taxi, ricevute per consumo pasti e per pernottamenti con trattamento B&B e ogni altro costo strettamente necessario e legato al trasferimento e soggiorno nel luogo di attività.
3. Sono esclusi dal rimborso spese i costi incongruenti e non pertinenti che non rientrano nelle caratteristiche delle attività strettamente necessarie per compiere il viaggio ed usufruire del soggiorno. L'Associazione non riconosce costi che potrebbero determinare utilità aggiuntive dirette o indirette di natura finanziaria al titolare del rimborso spese.

4. Tutti i costi di missione devono essere evidenziati in apposito piè di lista e, salvo i rimborsi del kilometraggio con auto propria, lo stesso deve essere corredato dal giustificativo in versione originale o copia scansionata.
5. L'Ufficio di Presidenza, su proposta della Segreteria nazionale, determina i criteri e le condizioni economiche dei rimborsi di cui al precedente comma 2, considerando indicatori generali o specifici anche rivenienti dalla situazione economica generale del Paese.
6. La Segreteria nazionale ha il compito di sorvegliare la corretta gestione dei rimborsi spese e di monitorarne la congruità e trasparenza.

Art. 8 - Amministrazione e contabilità associativa

1. L'Associazione, allo scopo di assicurare una gestione sana, trasparente ed efficace del proprio patrimonio, delle proprie entrate e uscite e quindi del proprio bilancio, organizza internamente, attraverso supporto software dedicato, un apposito controllo di gestione nel quale sono tracciati, registrati e specificati tutti i movimenti riguardanti le entrate e quelli inerenti le uscite. Ogni entrata è documentata da nota di debito rilasciata all'erogatore e ogni costo è documentato da fattura o altro documento contabile equivalente che attesti i dati del fornitore, la tipologia del costo e le condizioni della fornitura.
2. Ai fini della correttezza e della trasparenza delle forniture, l'Associazione si avvale, ai sensi della legge sugli appalti pubblici, per i servizi, dell'Albo dei Fornitori che ha carattere pubblico e aperto a tutti i soggetti previsti da apposito avviso emanato, anche per l'aggiornamento dell'Albo stesso, ogni due anni. Mentre per la fornitura dei beni e/o apparati tecnologici compie la propria scelta di acquisto in base ad una analisi comparativa fra almeno 3 preventivi.
3. I criteri di acquisizione di servizi, di beni o apparati tecnologici sono ispirati al principio dell'"offerta economicamente vantaggiosa", ovvero, in tale contesto, sono considerate prevalenti, il profilo professionale o tecnico-aziendale, la qualità e l'esperienza del fornitore e, in via secondaria, il carattere competitivo del prezzo.
4. L'Associazione, nell'ambito dell'affidamento di incarichi professionali e nel supportare con progetti ed iniziative locali gli associati, quando non lesivi dal giusto criterio generale delle pari opportunità, si adopera per valorizzare competenze professionali di giovani laureati avendo cura di considerare in

modo adeguato le competenze locali del territorio interessato.

5. Tutti i pagamenti nonché tutti gli incassi sono eseguiti tramite accrediti e bonifici sui conti correnti istituzionali dell'Associazione. Ogni documentazione di tracciabilità bancaria è inclusa nei fascicoli contabili e in apposite cartelle file che vengono conservate negli archivi associativi.
6. In taluni casi e solo per piccole somme di natura economica, possono essere effettuati pagamenti per cassa previa autorizzazione da parte del Coordinatore Responsabile dell'area contabile.

Art. 9 - Controllo e revisione indipendente

1. Ai sensi degli art. 24 e 25 dello Statuto, l'Associazione ha istituito la funzione del Collegio dei Revisori oppure del Revisore Unico con compiti di controllo, sorveglianza e certificazione finale sulla corretta gestione economico-finanziaria e sulla attendibilità del bilancio.
2. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico effettuano il controllo amministrativo e finanziario sulla contabilità e sui conti dell'Associazione trimestralmente, avvalendosi del supporto del personale amministrativo dell'Associazione. Tale controllo di regolarità può essere disposto anche sulla base di un metodo a campione, ovvero attraverso l'analisi di tutta la filiera amministrativa e finanziaria di un gruppo di operazioni, conti e/o documenti.
3. Del controllo trimestrale, il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico danno riscontro mediante apposito verbale che, in modo circostanziato, descrive l'attività svolta e gli elementi riscontrati. Tale verbale viene controfirmato dal personale di amministrazione, inviato per presa d'atto al Presidente e, quindi, conservato in apposito fascicolo fra gli atti associativi.
4. Nel caso in cui il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico nel corso dei controlli periodici, ravvisino errori, incongruenze, difformità o scorrettezze di tipo finanziario e amministrativo, devono darne riscontro in modo puntuale nel verbale e lo stesso inviarlo anche al Presidente del Comitato Etico Nazionale.
5. Nel corso dell'Assemblea nazionale annuale, nell'ambito dell'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico relazionano circa la gestione amministrativa e finanziaria dell'anno precedente, informano sulla situazione contabile ed economica ed esprimono il loro parere indipendente circa la correttezza e trasparenza del bilancio. Copia della relazione sottoscritta e timbrata, forma parte integrante del fascicolo di bilancio o rendiconto consuntivo.

6. L'Associazione applica le disposizioni e normative di cui al Dlgs 231/2001, Dlgs 190/2012, Gdpr 679/2016 UE (ad integrazione della Dlgs 196/2003).

Titolo IV

NORME GENERALI

Art. 10 - Rinvio

1. Il presente Regolamento associativo interno viene redatto ed adottato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ai sensi della let. f comma 2 dell'art. 16 e viene sottoposto a ratifica dell'Assemblea dei Soci ai sensi della let. c. del comma 1 dell'art. 13 dello Statuto.
2. Per quanto non espressamente previsto o contemplato nel presente Regolamento associativo interno, si rinvia allo Statuto dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia e alle leggi vigenti in materia della Repubblica Italiana.